



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 34 del reg.	<b>Oggetto: NON ADESIONE ALLA PROCEDURA ARBITRALE PROMOSSA DALLA CODIBER S.R.L. ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE AL N. 2467 DEL 20.03.2017.</b>
Data 31/03/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di MARZO alle ore 11:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Mazzetti	Mario	Assessore		X
Di Gennaro	Augusto	Assessore	X	
De Luca	Rosa	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"NON ADESIONE ALLA PROCEDURA ARBITRALE PROMOSSA DALLA CODIBER S.R.L. ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE AL N. 2467 DEL 20.03.2017. "** – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: NON ADESIONE ALLA PROCEDURA ARBITRALE PROMOSSA DALLA CODIBER S.R.L. ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE AL N. 2467 DEL 20.03.2017.**

Propostadelg36

### IL SINDACO

Premesso che:

- Con contratto n. 605 di Rep. del 15.10.2014 veniva affidato alla Codiber s.r.l. l'appalto relativo al lavori di recupero di un edificio da destinare a E.R.P. ( Edilizia Agevolata) per l'importo complessivo di € 203.424,82, di cui € 196.282,93 per lavori ed € 7.141,89 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che il suddetto contratto, all'art. 6, rubricato sotto il titolo "Clausola arbitrale", prevede che " Eventuali controversie fra il Comune e l'appaltatore, ai sensi degli artt. 150 e 151 del decreto del Presidente della repubblica n. 554/99 saranno devolute alla decisione di apposito collegio arbitrale, con le modalità di cui all'art. 32 della legge 109/104";
- Che nel corso della esecuzione dei lavori ci sono state sospensioni, prolungamento del lavoro e varianti in diminutio in relazione alle quali l'impresa ha annotato riserve sul registro di contabilità;
- Che in data 16.05.2011 ol Direttore dei Lavori ha trasmesso in atti del Comune una relazione riservata in ordine alla possibilità in ordine alle riserve presentate dall'appaltatore;
- Che in data 20.03.2017 è stata notificata a questo Ente dalla società Codiber s.r.l. domanda di arbitrato e contestuale nomina arbitro con nota rubricata al protocollo dell'Ente al n. 2467;

Considerato che la materia dell'arbitrato è stata più volte novellata dal legislatore;

Vista la legge 190/2012 che ha apportato modifiche alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici ( di cui agli artt. 241-243 del D. Lgs. n. 163/20069, con riguardo, tra l'altro, all'utilizzo ponderato e consapevole dell'arbitrato da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla riduzione del ricorso all'arbitrato nell'ottica di una complessiva riduzione dei costi per le pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare l'art. 19 che recita: " il comma 1 dell'art. 241 del codice di cui al D. lgs. 163/2012 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, .... Omissis....., possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione sono nulli";

Vista in merito la determinazione ANAC n. 6 del 18 dicembre 2013 avente ad oggetto " Indicazioni interpretative concernenti modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla G.U. n. 18 del 23.01.2014;

Considerato che l'ANAC nella determinazione di cui sopra esprime, tra l'altro, :

" .... omissis ..... La disposizione del comma 19 deve essere interpretata come diretta a porre, rispetto all'originario contenuto contrattuale delle parti, essendo assente una norma transitoria che preveda l'ultrattività della precedente disciplina normativa, sicché la clausola compromissoria, contrattualmente prevista, risulta sostanzialmente priva della relativa operatività;

Ciò determina, in assenza di previa autorizzazione dell'organo di governo ( non prevista dalla normativa previgente), la sopravvenuta nullità delle clausole compromissorie contenute nei bandi di gara antecedenti alla data di entrata in vigore della norma, con salvezza dei soli arbitrati già conferiti o autorizzati prima di detta data ( art. 1 comma 25), laddove per arbitrato conferito deve intendersi quello in cui l'Ente abbia operato la designazione ( con conseguente accettazione) dell'arbitro; per arbitrato autorizzato deve, invece, intendersi l'arbitrato per il quale prima dell'entrata in vigore della legge 190/2012, sia intervenuto il consenso dell'Ente di appartenenza dell'arbitro, se del caso da parte dell'organo di autogoverno";

".... omissis .... Onde evitare un'irragionevole disparità di trattamento tra i contratti futuri, per i quali è sempre possibile richiedere l'autorizzazione, in conformità al comma 19 dell'art. 1 della legge 190/2012, ed i contratti in corso in relazione ai quali i relativi bandi di gara rechino clausole arbitrali ( pur in assenza dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge richiamata), si ritiene ammissibile anche per questi ultimi il rilascio di una autorizzazione a posteriori."

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 9 giugno 2015, che, pronunciandosi in merito al rapporto tra l'art. 241 , comma 1, del D. Lgs. 163/2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della L. 190/2012 e gli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 11 della Costituzione, ritiene infondata la sollevata questione di incostituzionalità della norma sia in merito alla questione che le clausole compromissorie pattuite prima dell'entrata in vigore della L. 190/2012 e non autorizzate dalla pubblica amministrazione si porrebbero in contrasto con il principio di certezza e stabilità dell'ordinamento, sia in merito alla questione che la norma attribuirebbe alla pubblica amministrazione un potere di autorizzare il ricorso all'arbitrato che si risolverebbe in un vero e proprio atto potestativo;

Considerato, inoltre, che la suddetta sentenza esprime il seguente principio” ... omissis ..... la censurata previsione della legge n. 190/2012, ... non esprime un irragionevole sfavore per il ricorso all’arbitrato, come sostiene il rimettente, ma si limita a subordinare il deferimento delle controversie ad arbitri ad una preventiva autorizzazione amministrativa che assicuri la ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto ... omissis ....”

Visto, inoltre, l’art. 810 del C.P.C. che prevede “ Quando a norma della convenzione d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte al quale è rivolto l’invito deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito, può chiedere, mediante ricorso (cpc 125) che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato .... omissis.....”;

Considerato che l’ANAC, in riferimento all’art. 810 del cpc di cui sopra, con la determinazione n. 6/2013 stabilisce:” ....omissis..... Con riferimento all’applicazione della norma de qua ed al relativo coordinamento con le disposizioni della legge 190/2012 si osserva come, per i casi di clausole arbitrali già inserite nei bandi, per gli arbitrati non ricadenti nelle ipotesi di cui all’art. 1, comma 25, ( arbitrati non conferiti o non autorizzati alla data di entrata in vigore della legge), sia, in ogni caso, necessaria l’autorizzazione postuma”;

Preso atto inoltre della Direttiva 05/07/2012 del Ministro delle infrastrutture con la quale le amministrazioni aggiudicatrici vengono invitate a limitare quanto più possibile all’interno dei contratti pubblici, il ricorso alla clausola compromissoria ( da inserirsi unicamente nei casi in cui lo richieda la specificità della natura dell’appalto e le sue caratteristiche la rendano opportuna) alla luce degli elevati costi che i giudizi arbitrali comportano per le pubbliche amministrazioni e con cui il Ministero raccomanda di tener presenti i limiti suggeriti anche per i contratti già affidati nei quali sia possibile optare per il ricorso all’arbitrato anche a controversia in corso in base alle vecchie norme;

Vista inoltre la determinazione ANAC n. 13 del 10 dicembre 2015, recante l’aggiornamento della Determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013;

Ricordato che la norma di cui all’art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006, come modificata dalla L. 190/2012, è stata successivamente abrogata dall’art. 217, comma 1, lettera ii) del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 209, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2013, che così recita:”

**3. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell’organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.”**

Dato atto che la predetta disposizione conferma la nullità/inefficacia delle clausole compromissorie senza la preventiva autorizzazione da parte dell’organo di governo;

Dato atto altresì che, come già evidenziato nelle determinazioni ANAC n.6/2013 e n., 13/2015, sopra richiamate, deve ritenersi che, essendo assente una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa, la clausola compromissoria contrattualmente prevista risulta sostanzialmente privata della relativa operatività;

Dato atto che con la procedura arbitrale di che trattasi la Codiber s.r.l. invita tra l'altro il Comune a provvedere nei termini indicati dall'art. 810 c.p.c. e dalla vigente normativa a designare il proprio arbitro, e sottopone al Collegio Arbitrale i quesiti, dal primo al quinto, quali in essa domanda arbitrale riportati e che qui si intendono integralmente richiamati;

Ritenuto, anche alla luce della modifica introdotta all'art. 241 del D. Lgs. 163/2006 dall'art. 19 della legge 190/2012, della sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2015, della nuova normativa introdotta dall'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016, dei motivi di pubblico interesse legati alla non economicità della procedura arbitrale, nonché della migliore difesa che l'Ente potrebbe intraprendere nelle sedi giudiziarie, più conveniente non aderire alla procedura arbitrale;

Ritenuto, alla luce delle ragioni sopra esposte e sulla base della normativa vigente, di non rilasciare pertanto l'autorizzazione postuma alla attivazione della clausola compromissoria già contenuta nel contratto n. 605 di rep. del 15.10.2004, anche in considerazione del principio di economicità e degli elevati costi in cui incorrerebbe l'Amministrazione in caso di adesione;

Ritenuto conseguentemente di avvalersi in particolare delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2006 e di non aderire alla domanda di arbitrato come in premessa inoltrata e conseguentemente di non procedere alla nomina del proprio arbitro;

Ritenuto altresì che il procedimento adottato con il presente atto tuteli maggiormente l'Ente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Viste le Determinazioni ANAC in materia;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2015;

Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture del 5/7/2012;

## **PROPONE**

- 1) Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale;
- 2) Di avvalersi della sopravvenuta nullità/inefficacia della clausola compromissoria contenuta nel Contratto n. 605 di Rep. Del 15.10.2014, in quanto priva della necessaria, preventiva e motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'Ente;
- 3) Di non rilasciare l'autorizzazione postuma alla clausola compromissoria contenuta nel contratto, per le motivazioni espresse in narrativa;

- 4) Di non aderire pertanto alla domanda di arbitrato inoltrata dalla Codiber s.r.l. e pertanto di non nominare il proprio arbitro di parte;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per ogni adempimento necessario e conseguente, ivi compresa la notifica del presente provvedimento nelle forme e termini di rito;
- 6) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco

F.to Avv. Velia Nazzarro

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole,

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Arch. Roberto Ziantoni

---

In ordine alla regolarità contabile: favorevole,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 2914 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 03/04/2017

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li .....

Il Segretario Comunale

---